

numero			Bellinzona
4555	cl	1	21 ottobre 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle comunicazioni,  
Divisione Media  
rue de l'Avenir 44  
Casella postale 252  
2501 Bienne

[rtvg@bakom.admin.ch](mailto:rtvg@bakom.admin.ch)

### **Revisione parziale dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401): indagine conoscitiva**

Egregio Direttore,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova LRTV votata a giugno 2015 sono necessarie modifiche parziali della ORTV, l'ordinanza di applicazione della legge. Sulla base della documentazione fornita (articoli modificati ORTV e rapporto esplicativo) il Consiglio di Stato ha analizzato alcuni elementi considerati come rilevanti. Di seguito le considerazioni formulate.

L'art. 8 ORTV regola il compito di sottotitolazione delle principali trasmissioni informative. Per motivi di costo, tale obbligo è riservato solo alla prima replica. Attualmente le emittenti private, in particolare, fanno ampiamente ricorso, nella strutturazione del proprio palinsesto, a repliche ma anche, ed è il caso della TV regionale privata del Ticino, alla diffusione in video di quanto sta avvenendo dello studio radiofonico. Se da un lato è comprensibile che per motivi di costi eccessivi si rinunci a far sottotitolare già dalla prima diffusione, dall'altro si teme che, nonostante il pieno finanziamento da parte dell'UFCOM, le emittenti in questione siano tentate dal rinunciare alle repliche, riempiendo in questo modo ancor di più lo spazio televisivo con la programmazione radiofonica. Si tratterebbe di una soluzione in ragione della quale esse verrebbero meno a uno degli scopi primari delle emittenti televisive regionali, ossia quello di fornire trasmissioni informative partecipando in questo modo alla pluralità. Con questa soluzione, peraltro, non verrebbe svolto neppure l'importante servizio di sottotitolazione.

L'art. 19 ORTV si riferisce all'abrogazione della restrizione della pubblicità. Tale decisione pone sicuramente qualche interrogativo dal punto di vista della tutela del consumatore;

---

essendo però parte integrante della nuova Legge RTV, non vi può essere altra strada che quella dell'applicazione nella ORTV.

Negli art. 23 ss. ORTV si regolano alcuni aspetti legati alla SSR, in particolare per quel che concerne l'archiviazione. Per valutare la fattibilità o meno di quanto richiesto a livello normativo è necessario avere competenze tecniche e informazioni più dettagliate. Per questo motivo non viene espressa alcuna opinione in merito a questa tematica, eccezion fatta per quella secondo cui sembrano essere comunque sufficientemente tutelati gli interessi di eventuali ricorrenti.

Per quel che concerne l'art. 33 a ORTV, che disciplina l'esonero delle emittenti private dagli obblighi di archiviazione, va detto che nell'ottica in particolare della tutela di eventuali ricorrenti, è proprio rispetto a queste emittenti, che hanno un quadro meno rigido entro cui produrre contenuti, che diventa importante poter risalire a singole emissioni. Per questo motivo sarebbe auspicabile che non solo venissero effettivamente messi in opera progetti di archiviazione, ma che si potesse prendere in considerazione anche un sistema di incentivazione in questo senso. L'UFCOM dal canto suo può sostenere finanziariamente progetti in questo settore, ma a giudizio di questo Consiglio di Stato andrebbero specificati i criteri di finanziamento (pubblica utilità).

Tema sicuramente di rilevanza è la partecipazione al canone per le emittenti private. Si saluta da un lato positivamente la messa a disposizione di maggior capitale per le emittenti private che godono di una concessione (tre, per il momento, in Ticino: una televisiva e due radiofoniche). Dall'altra sarà richiesto un rigore maggiore da parte dell'organo di sorveglianza nel verificare che i presupposti indicati dalla concessione vengano mantenuti. Per quel che concerne le sovvenzioni previste per l'adeguamento alle nuove tecnologie, esse non possono che essere sostenute. Il rapido sviluppo tecnologico che caratterizza la nostra epoca richiede un grande sforzo di adeguamento tecnologico. Da un lato bisogna assicurare una copertura omogenea a livello territoriale, dall'altro tenere il passo con lo sviluppo a livello internazionale.

Le nuove disposizioni relative all'acquisizione dei dati sulle economie domestiche private e le collettività (art. 67 ORTV) sono state formulate in modo da limitare il carico amministrativo di Cantoni e Comuni: non sarà necessario raccogliere dati supplementari per la riscossione del canone rispetto alle informazioni contenute nei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni. Il nuovo standard per la trasmissione dei dati si baserà su quello già esistente per la fornitura regolare di dati dai Comuni e dai Cantoni all'UFS (Ufficio federale di statistica): in tal modo il dispendio di risorse per l'implementazione rimarrà circoscritto. Anche durante la fase di passaggio al nuovo sistema del canone radiotelevisivo (sezione 2 ORTV) le disposizioni relative alla fornitura dei dati da parte dei Comuni e dei Cantoni non sembrano eccessivamente onerose (art. 89 ORTV); eventuali investimenti possono comunque essere oggetto di una richiesta di indennità (contributo).

Si saluta positivamente l'idea, per la determinazione dell'importo del canone da pagare, di una classificazione delle imprese utilizzando parametri già in vigore e riconosciuti, come quello della cifra d'affari e quelli relativi all'imposizione IVA. Ci si chiede però se sia corretto che l'eccezione legata alla perdita di esercizio abbia a valere solo per le aziende assoggettata alla categoria minima o se questo principio, per equità, non debba essere applicato almeno in parte a tutte le aziende. (art. 67e).

L'art. 83 ORTV regola l'importante tema dell'uso delle eccedenze a fini formativi. Come indicato nel rapporto esplicativo, la necessità di una formazione è ampiamente riconosciuta dalle emittenti radiotelevisive in regime di concessione. Purtroppo però il problema maggiore non sta nell'offerta delle occasioni di formazione o nell'esistenza di

istituti preposti. Si tratta piuttosto di un problema strutturale all'interno delle redazioni che non sono in grado di liberare dal carico di lavoro i professionisti in formazione, o formati, che intendano seguire una formazione o un perfezionamento. In Ticino, da quando sono state riconosciute le tre concessioni, esiste il Corso di giornalismo della Svizzera Italiana, sovvenzionato dall'UFCOM che consente tra l'altro di ottenere un diploma cantonale di giornalismo. In questo decennio i dipendenti delle tre emittenti private in regime di concessione che vi hanno potuto partecipare si possono contare sulle dita di una sola mano. La motivazione più frequente addotta dai direttori interpellati è l'impossibilità, a causa della carenza di personale, di far fronte all'assenza del/della professionista in formazione. Per sostenere in modo efficace la formazione sarà dunque indispensabile prevedere interventi che sopperiscano a questa problematica di carattere strutturale piuttosto che limitarsi al mero finanziamento di un corso. Al fine di trovare la soluzione migliore sarebbe auspicabile che venissero consultate le parti coinvolte (datori di lavoro e lavoratori/lavoratrici, associazioni di categoria e sindacati).

Si valuta anche positivamente la procedura agevolata da un formulario allegato alla fattura per la domanda di esenzione. Tale documentazione informativa dovrà essere sufficientemente chiara e semplice.

In conclusione ci si augura che le autorità federali mettano in atto ogni mezzo, in particolare a cavallo del cambio di sistema di riscossione del canone, per assicurare in particolare il flusso di liquidità verso la SSR, che svolge l'importante mandato di servizio pubblico di fornire contenuti informativi nelle lingue nazionali, su tutto il territorio e con un servizio di sottotitoli per i non udenti. Senza dimenticare che la SSR risulta essere in Ticino il secondo più importante datore di lavoro dopo l'Amministrazione cantonale. Sono dunque in gioco anche i destini di molte famiglie e l'equilibrio economico cantonale complessivo.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

**Copia p.c.:**

- Direzioni Dipartimenti (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch);
- Cancelliere dello Stato ([giampiero.gianella@ti.ch](mailto:giampiero.gianella@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet